

## **Allegato 2**

### **Aula Senato martedì 23 marzo 2010**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (2071)

#### **ORDINI DEL GIORNO**

##### **G100 (testo 2)**

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA  
Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

la legge finanziaria (legge n. 191 del 2009) e la legge di bilancio (legge n. 192 del 2009) per il 2010, entrate in vigore, rispettivamente, il 1° ed il 14 gennaio 2010, ed il decreto-legge in esame si occupano di **comunità montane**;

in particolare il comma 187 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, prevede la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane senza tuttavia definire in modo univoco le voci di finanziamento destinate a cessare, tanto che si rende necessario un intervento interpretativo urgente che risolva le incertezze consentendo agli enti di poter predisporre il bilancio previsionale per il 2010;

le comunità montane ricevono trasferimenti erariali da parte dello Stato, sulla base di quanto dispone il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sottoforma di: contributi ordinari, contributi consolidati, fondo sviluppo investimenti;

la disposizione che prevede il taglio al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere interpretata in modo coerente e sistematico con le altre norme contenute nella stessa legge n. 191 del 2009 e nel decreto-legge in esame, che prevedono nuovi specifici titoli di finanziamento per le comunità montane, che evidentemente non era intenzione eliminare;

il taglio dei finanziamenti deve essere ricondotto esclusivamente alle componenti del fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, espressamente citato dalla norma, e quindi ai contributi ordinario e consolidato disciplinati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 34, con esclusione invece del fondo «sviluppo investimenti» che trova disciplina e finanziamento in norme diverse (articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) anche per non pregiudicare il pagamento delle rate di mutuo in essere;

secondo una interpretazione coerente e sistematica del quadro normativo, la cessazione dal finanziamento del contributo ordinario non si estende alle nuove ulteriori risorse stanziate dalla stessa legge finanziaria, all'articolo 2, comma 23, e dal decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 2, né agli «altri contributi» previsti per finanziare gli oneri contrattuali pregressi 2004-2005 e non riconducibili al contributo ordinario «base»;

l'inciso con cui si chiude il primo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per cui lo Stato cesserebbe di concorrere al finanziamento previsto anche «dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane» ha l'evidente scopo di favorire una interpretazione estensiva del taglio che si pone in contraddizione con quanto sopra evidenziato, e che è comunque suscettibile di determinare una grave incertezza circa l'esatta estensione dei finanziamenti statali che verrebbero a mancare a partire dal corrente anno;

i nuovi tagli dei trasferimenti alle comunità montane vengono ad sommarsi a quelli già operati con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che già avevano comportato gravissimi problemi alle comunità montane, la maggioranza delle quali subendo ulteriori tagli si troverà nella oggettiva impossibilità di chiudere i propri bilanci;

a tali tagli viene ad aggiungersi il mancato finanziamento, per l'anno 2010, del fondo nazionale per la montagna, che rappresenta una fondamentale risorsa per lo sviluppo dei territori montani; le comunità montane vennero istituite negli anni settanta dalla legge dello Stato come enti sovracomunali obbligatori, che in quanto tali iniziarono ad operare dotandosi del personale necessario allo svolgimento delle funzioni

assegnate, ed essendo enti che vivono quasi esclusivamente di finanza derivata, con l'azzeramento dei fondi statali esse non potranno - e in alcuni casi già non possono per i relevantissimi tagli già intervenuti - assicurare il pagamento degli stipendi al personale e sostenere le spese vive di funzionamento;

attualmente, sono oltre 5000 in Italia i dipendenti delle comunità montane e la delicata situazione di tale personale alla luce dell'azzeramento dei fondi statali è già stata posta all'attenzione delle organizzazioni sindacali sia a livello statale che a livello regionale;

una parte consistente del personale delle comunità montane è stato, oltretutto, assunto sulla base di leggi statali speciali di sostegno all'occupazione (legge n. 285 del 1977 e legge n. 730 del 1986), normative in base alle quali lo Stato si fece carico del relativo onere finanziario *sine die* mediante attribuzione del contributo consolidato; tale personale è tutt'ora in servizio presso le medesime comunità;

lo Stato deve farsi carico di tutte le misure necessarie al fine di tutelare il personale attualmente in servizio presso le comunità montane o di attuare le misure idonee a garantire un diverso impiego dello stesso personale;

risulta indispensabile un chiarimento interpretativo univoco da parte del Governo circa l'esatta estensione dei tagli decisi, necessario peraltro anche per definire le nuove entrate su cui potranno contare i comuni di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, che saranno destinatari del 30 per cento delle risorse tagliate alle comunità montane; nel caso in cui, a fronte dei nuovi tagli, le comunità montane non riescano a predisporre i propri bilanci, si renderà necessario, ai sensi, da ultimo, dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame, decorso il termine di legge (quest'anno il 30 aprile), che - ove le comunità montane non vi provvedano direttamente a norma dei propri statuti - i prefetti territorialmente competenti nominino un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio;

alle comunità montane non è applicabile la disciplina del dissesto finanziario di cui all'articolo 244 decreto legislativo n. 267 del 2000 anche se tali enti presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, per cui ad essi non è applicabile la procedura di risanamento fissata dal medesimo testo unico degli enti locali, anche se essi potranno considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del testo unico medesimo;

deve essere affrontata la questione sostanziale del pagamento dei debiti iscritti a bilancio, primo tra tutti quello del pagamento degli stipendi del personale dipendente, considerato che né le comunità montane né i comuni ad esse aderenti possono farsi carico autonomamente di tali costi in un sistema di finanza derivata, che peraltro opera ancora anche per le regioni;

neppure le regioni sono tenute a farsi carico di tali costi, ed anch'esse risentono nella promozione delle loro politiche di ausilio dei vincoli della finanza pubblica e della mancata attuazione del federalismo fiscale;

pur rientrando la disciplina delle comunità montane nelle materie di competenza legislativa regionale residuale, l'eventuale soppressione di tali enti, istituiti dalla legge statale ed oggi riordinati dalle regioni in attuazione di una legge, anch'essa statale (legge n. 244 del 2007), deve necessariamente essere concordata tra i livelli di governo interessati, sia con riferimento alle modalità che con riguardo alle ricadute finanziarie ed alla garanzia dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, che devono essere necessariamente presidiate dal sistema istituzionale nel suo complesso,

impegna il Governo:

sulla base dei temi richiamati in premessa, nell'approssimarsi dei decreti delegati conseguenti alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, ed all'*iter* di approvazione della Carta delle autonomie locali, a **convocare con urgenza un incontro istituzionale fra Governo, regioni ed enti locali per la tutela dei dipendenti, per il rispetto degli impegni finanziari pregressi, per concertare la fase di transizione ed i carichi finanziari fra i soggetti interessati e per concordare una politica unitaria di Stato, regioni ed enti locali a favore della montagna e dei territori montani.**

**(\*) Accolto dal Governo**

## **G101**

BUBBICO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, MONGIELLO (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame sopprime le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 (gestione della risorsa idrica) e 201 (gestione dei rifiuti urbani) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

con questa previsione normativa si verrebbe a vanificare o seriamente compromettere in modo irreparabile un ambizioso ed ampiamente condiviso processo di ammodernamento ed efficientamento di servizi essenziali a valenza economica avviato da oltre un decennio ed attuato, seppur con diversi risultati, dalle Regioni che hanno istituito le Autorità di programmazione, controllo, affidamento dei servizi con la previsione delle relative tariffe, che hanno consentito di elevare in modo esponenziale la quantità e la qualità di investimenti in settori essenziali come quello idrico e superato la frammentazione delle gestioni fonte di inefficienza e di dispersione delle risorse naturali;

la previsione normativa contenuta nel provvedimento in esame interviene sul settore dei servizi pubblici locali a distanza di poche settimane dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha attribuito nuove funzioni e procedure gestionali proprio per quelle autorità di ambito che stanno per essere soppresse. In particolare tali nuovi affidamenti devono essere definiti entro gli anni 2010 e 2011, proprio in concomitanza con la prossima cessione delle attività degli ATO;

la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, per di più in presenza di nuove norme che accelerano i processi di privatizzazione, non è bilanciata da una chiara e puntuale attribuzione, ad altro soggetto pubblico, delle competenze in materia di regolazione e di controllo del settore idrico ed in quello dell'igiene ambientale laddove operano e potranno operare soggetti economici ed industriali a capitale misto, anche a maggioranza privata, o persino senza alcuna partecipazione pubblica. La previsione contenuta nel suddetto comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame appare insufficiente per garantire l'erogazione ordinaria di servizi essenziali per i cittadini, rischia di produrre un impellente vuoto normativo e contrattuale nonché di vanificare la programmazione gestionale e degli investimenti di cui necessitano inevitabilmente tali settori, fondamentali per l'intera comunità;

sono, per di più, materie di competenza regionale nelle quali, in caso, si tratta di introdurre elementi sanzionatori per quelle Regioni in cui le Autorità di ambito abbiano accumulato deficit e non assolvano con efficacia alle proprie funzioni;

al contrario, una imposizione punitiva di carattere centralista introdotta per sanzionare le gestioni inefficienti rischia di penalizzare i processi virtuosi che hanno introdotto aperture al mercato ed alla concorrenza e reso più efficienti i servizi per i cittadini,

**a valutare gli effetti applicativi della normativa introdotta con il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad evitare che con la soppressione delle ATO, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si crei un vuoto normativo, contrattuale e gestionale nonché delle funzioni di indirizzo e di controllo in servizi essenziali come quello idrico integrato e dell'igiene ambientale.**

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**(\*\*) Accolto dal Governo**

## **G102**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

- l'articolo I, comma 1-*quinquies*, del decreto legge in esame prevede la **soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2011 delle Autorità d'ambito territoriale (ATO)** istituite dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo che le funzioni esercitate dalle stesse siano attribuite dalle regioni con proprie leggi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

- nonostante l'esigenza di ridurre i soggetti di gestione, per razionalizzare i livelli istituzionali e per ridurre i costi dell'amministrazione pubblica, la norma in materia di soppressione degli ATO lascia di fatto carta bianca alle Regioni nel disciplinare settori così delicati per la vita dei cittadini e per la qualità di alcuni servizi essenziali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di **introdurre alcuni parametri chiari e semplici alla legge regionale per evitare differenze fra i territori, azzeramento di gestioni efficienti e consolidate nel tempo da parte dei comuni, autoattribuzioni di competenze gestionali da parte delle stesse regioni.**

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

**(\*\*) Accolto dal Governo**

### **G103 (testo 2)**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame stabilisce che dal 1° gennaio 2011 siano **soppresse le autorità d'ambito**, prevedendo una fase transitoria sino al subentro di nuovi soggetti individuati con legge regionale; tale disposizione viene introdotta in una fase in cui è in corso una riforma dei servizi pubblici locali per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 133 del 2008 e dalla legge n. 166 del 2009, impegnano il Governo a **promuovere il coordinamento della disposizione in esame con la normativa vigente del codice ambientale, al fine di garantire, nella fase attuativa e transitoria, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti e delle risorse idriche sia rispondente agli obiettivi di tutela ambientale e agli standard qualitativi ottimali del servizio erogato.**

**(\*) Accolto dal Governo**

### **G104**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premessi che:

il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce la **soppressione delle Autorità d'ambito territoriale** di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,

impegnano il Governo:

a **monitorare con attenzione, in coordinamento con gli enti territoriali competenti, gli effetti applicativi della disposizione in oggetto in esame sulla gestione della risorsa idrica e sulla gestione dei rifiuti urbani, vigilando in particolare sull'andamento delle tariffe pagate dai cittadini.**

**(\*) Accolto dal Governo**

### **G105 (testo 2)**

D'ALÌ

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2071,

ritenuta l'assoluta necessità di rispettare le competenze costituzionalmente spettanti ai comuni e di attribuire rilievo prioritario al bacino, quale entità geografico-territoriale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

far sì che, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, ferme restando le competenze di cui agli articoli 142 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, d'intesa con le regioni, garantendo gli obiettivi di tutela ambientale e nel rispetto delle prerogative costituzionali dei comuni, **siano determinati nuovamente gli ambiti territoriali ottimali di cui agli articoli 147 e 200 del medesimo decreto legislativo, valutando altresì prioritariamente il criterio della dimensione territoriale provinciale, interprovinciale ed anche, ove motivatamente se ne evidenzia l'utilità, interregionale, ed in tal caso d'intesa con tutte le regioni interessate;**

far sì che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **stabilisca le relative modalità di semplificazione e di contenimento della spesa pubblica e indichi l'eventuale forma associativa da adottarsi per l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.**

**(\*) Accolto dal Governo**

## **G106**

VACCARI

Non posto in votazione (\*)

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

visto, in particolare, l'articolo 153. Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, premesso che:

le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare;

le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica;

ritenuto senza dubbio alcuno che tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti;

preso atto dell'indirizzo Ministeriale nota n. 1034/2006 del 2 marzo 2006 della Direzione centrale della finanza locale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, che conferma tale interpretazione;

considerato che gli ATO devono quindi integralmente rimborsare gli enti locali dei mutui contratti per il servizio idrico integrato senza scorporare la quota del contributo erogato a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti,

impegna il Governo:

a **valutare l'opportunità di ulteriormente specificare e confermare che: «In relazione alla norma di cui all'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo sviluppo investimenti».**

**(\*) Accolto dal Governo**

## **G107 (testo 2)**

GARAVAGLIA MASSIMO

Non posto in votazione (\*)

Il Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge n. 2071 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni),

rilevata la palese contraddizione fra il disposto del comma 3 e quello del successivo comma 13 dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali (TUEL), dal momento che: il comma 3 stabilisce che solo le normative di settore possono prevedere la separazione fra gestione di reti ed impianti ed erogazione dei servizi, il comma 13 prevede il principio opposto, per cui gli enti locali possono affidare alla società proprietaria di reti ed impianti la gestione delle reti e degli impianti qualora non sia vietato dalle normative di settore;

rilevato che il citato comma 13 dà vita ad un regime di separazione (gestione di reti ed impianti alla società patrimoniale ed erogazione del servizio ad un altro soggetto) anche se non previsto dalla disciplina di settore;

tenuto conto dell'esigenza di procedere a modifiche della normativa statale che tengano conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 307/2009 in materia di servizi pubblici locali;

considerato altresì che, nel caso in cui una normativa di settore non prevedesse la separazione della gestione delle reti ed impianti dalla erogazione del servizio ma neanche vietasse espressamente l'attribuzione della gestione di reti ed impianti alla società patrimoniale, non si capisce quale sarebbe la norma applicabile, se il comma 3 o il comma 13;

nella normativa attualmente vigente questo caso specifico si è prodotto, per esempio, per i servizi idrici: il decreto legislativo n. 152 del 2006, non prevede la separazione della gestione delle reti ed impianti dalla erogazione del servizio ma neanche vieta espressamente che la gestione di reti ed impianti possa essere affidata alla società patrimoniale. Se oggi alcuni enti locali costituissero una società proprietaria di reti ed impianti e le attribuissero la gestione delle reti, si produrrebbe quindi, contestualmente, una situazione di contrasto con il comma 3 e di conformità con il comma 13;

rilevato che il rimedio non può che consistere nella abrogazione del comma 3, che è frutto della originaria stesura dell'articolo 113 del TUEL, ormai superata dalla successiva legislazione in materia. In questo modo il disposto del comma 13 di verrebbe pienamente coerente ed applicabile, consentendo l'attribuzione della gestione di reti ed impianti alle società patrimoniali nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore;

rilevata la necessità di apportare le conseguenti modificazioni alla normativa concernente il servizio idrico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere ogni utile iniziativa al fine di **pervenire all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 113 del TUEL e insieme alla modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo da prevedere che la facoltà per gli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate può essere esercitata attraverso la costituzione di una società patrimoniale *ad hoc*.**

**(\*) Accolto dal Governo**

#### **G108**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

con l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, conseguente all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, sono stati soppressi di fatto i Comitati regionali di controllo, organi istituzionali e non politici, che si occupavano del controllo dell'amministrazione e della contabilità delle regioni e di accertare anche l'efficienza e la qualità dell'attività dell'ente territoriale;

purtroppo con la loro scomparsa si è ritenuto che fosse stata implicitamente e direttamente abrogata ogni forma di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali;

si è di fatto disapplicata ogni forma di controllo sulla regolarità della gestione di bilancio e ci si è preoccupati soltanto di verificare l'approvazione entro i termini del bilancio, con il rischio di vanificare ogni politica di contenimento della spesa pubblica disposta con il patto di stabilità, dal momento che non vi è alcun accertamento preventivo circa i livelli di spesa disposti dagli enti locali, con il concreto pericolo che, in corso di esercizio, si verifichino lievitazioni della spesa assolutamente non compatibili con la politica di bilancio disposta dall'esecutivo,

impegna il Governo:

a **valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'adozione dei decreti attuativi della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, meccanismi di controllo sui centri di spesa rappresentati dagli enti locali al fine di non rendere vani i sacrifici imposti dalla politica di contenimento della spesa pubblica perseguita dal Governo.**

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

**(\*\*) Accolto dal Governo**

#### **G109 (testo 2)**

D'ALÌ

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premesso che:



l'articolo 2 della 23 dicembre 2009 n. 191, al comma 23-*bis* introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 25 gennaio 2010 «interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» che attende di essere convertito in legge, prevede espressamente che - per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 «il Ministero dell'Interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, da corrispondere a richiesta per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012»;

al fine che non venga vanificato l'incentivo previsto con il suddetto decreto legge in corso di conversione, per attuare e rendere concreta e pienamente praticabile tale operazione di riduzione dell'indebitamento degli enti locali, dovrà prevedersi che l'avanzo di amministrazione che si intende utilizzare per l'estinzione di mutui e prestiti sia ricompreso nelle somme dei trasferimenti erariali pregressi ex articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, tuttora vantate da province e comuni e che lo stesso sia effettivamente utilizzabile in termini di disponibilità di cassa,

considerato che:

l'interesse all'operazione può essere incentivato soltanto qualora il Ministero competente, contestualmente, corrisponda agli enti interessati, in aggiunta al beneficio del rimborso dell'indennizzo, una quota di trasferimenti erariali pregressi e non ancora erogati ex articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, pari almeno alla somma sostenuta per l'estinzione anticipata dei mutui e prestiti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di **corrispondere alle province ed ai comuni che abbiano già utilizzato nell'esercizio 2009 o che intendano utilizzare per i prossimi esercizi finanziari, quota di avanzo di amministrazione per procedere alla estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, i trasferimenti statali pregressi e non ancora erogati** per effetto dell'articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, nella misura massima della somma necessaria per tale estinzione, al fine anche di così ripristinare intanto il limite minimo di giacenza di cui alla citata Circolare Finanza locale n. 11 del 2007, e di ricostituire la normale situazione di cassa in modo da consentire le ulteriori manovre di riduzione del debito, tra l'altro già previste dalla misura urgente di cui al decreto-legge 26 gennaio 2010, n. 2, altrimenti non attuabile in mancanza di una effettiva disponibilità di cassa.

**(\*) Accolto dal Governo**

## **G110 (testo 2)**

BOSCETTO

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

considerato che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che:

il comma 18 dell'articolo 77-*bis* (**Patto di stabilità interno per gli enti locali**) della legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 (scioglimento per infiltrazioni mafiose) siano soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali;

tale regolamentazione, dunque, non prevede che l'eccezione venga estesa agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 141 del suddetto testo unico (scioglimento per ragioni diverse), come era stabilito dall'articolo 1, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

la regolamentazione in oggetto appare incongrua non comprendendosi le ragioni per le quali enti locali che abbiano vissuto vicende analoghe di scioglimenti dei Consigli e commissariamento debbano trovarsi in condizioni diverse;

le nuove amministrazioni elette a seguito dello scioglimento ex articolo 141 testo unico dei Consigli e del loro relativo commissariamento vengono a trovarsi in condizioni deteriori rispetto a quelle elette dopo l'applicazione dell'articolo 143 testo unico non considerandosi che le responsabilità sono, nell'uno e nell'altro caso, imputabili all'amministrazione precedente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative per inserire nel comma 18 dell'articolo 77-*bis* legge n. 133/2008 anche la previsione ex articolo 141 testo unico enti locali.

**(\*) Accolto dal Governo**

### G111

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

nel 2009 sono state istituite le province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, determinando di fatto un nuovo assetto finanziario anche per le province cosiddette «matri»;

le nuove province nel 2010 dovranno redigere un autonomo bilancio di esercizio che non potrà evidentemente avere confrontabilità con un bilancio precedente;

medesima considerazione deve essere fatta anche per quanto concerne il bilancio delle province da cui originano;

in analogia con quanto già previsto dal comma 17 dell'articolo 77 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, per gli enti costituiti nel 2007 e nel 2008, è necessario che vengano esclusi dal patto di stabilità per l'anno 2010 sia le province di nuova istituzione sia le province «matri», le quali si ritrovano ad avere un parametro di riferimento (bilancio 2007 della provincia ancora «unita») assolutamente incongruente rispetto al 2010,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di **escludere dal patto di stabilità per l'anno 2010 sia le province istituite nell'anno 2009 sia le province che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione**, anche perché sono costituite da un diverso territorio e da una diversa popolazione.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

**(\*\*) Accolto dal Governo**

### G112

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

il comma 4-*septies*, lettera *a*), dell'articolo 4 del decreto legge in esame dispone che gli enti che nel 2007 hanno rispettato il Patto di stabilità e hanno percepito entrate straordinarie, dovute a dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate e operanti nel settore dei servizi pubblici locali, devono applicare la percentuale del 10% alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista;

gli enti che si trovano in tali condizioni usufruiscono di questa modifica della base di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno a partire dall'anno 2009, quindi con effetti retroattivi;

la riduzione interessa pochissimi enti perché le condizioni di applicazione delle disposizioni in questione rappresenta comportamenti residuali per gli enti soggetti a patto di stabilità;

inoltre la retro attività della norma cambia l'obiettivo programmatico, quindi riduce la manovra, anche per il passato consentendo a posteriori il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009,

impegna il Governo:

a **valutare la possibilità di ampliare le entrate straordinarie da escludere dal saldo con tutte le fattispecie stabilite dall'abrogato comma 8 dell'articolo n-bis del decreto legge 112/2008.**

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

**(\*\*) Accolto dal Governo**

### G113

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

- il decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha fissato un contributo da parte dei comuni per il risanamento della finanza pubblica abbastanza elevato, creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per investimenti;



- nel corso dell'anno 2009 sono intervenuti due decreti legge che hanno dato la possibilità ai comuni di **escludere dal patto di stabilità alcuni pagamenti per investimenti**;

- considerato il precario equilibrio creato si dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, appare opportuno fornire ai comuni uno strumento, già presente nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, che permetta di anticipare le spese in conto capitale finanziate antecedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

- tale strumento consentirebbe di spostare il carico finanziario delle anticipazioni sul bilancio pubblico, anziché su quello delle imprese fornitrici, come attualmente previsto dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, le cui modalità sono attuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre tale strumento per le spese in conto capitale degli enti locali, già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedano i limiti del patto di stabilità.

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

**(\*\*) Accolto dal Governo**

#### **G114 (testo 2)**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010) - è previsto uno stanziamento di 181 milioni di euro per il 2010, di 112 milioni di euro per il 2011 e di 60 milioni di euro per il 2012 destinato ad «Altri interventi»;

tra le finalità previste nella sezione «Altri interventi» dell'elenco è prevista la «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009»;

in tale sezione non è indicato l'ammontare delle risorse da destinare alle singole finalità;

la destinazione tra i vari interventi dovrà essere effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

la grave situazione venutasi a creare a L'Aquila dopo il sisma del 6 aprile 2009 rischia di provocare il dissesto finanziario del comune a causa del mancato introito delle tasse e dei tributi locali non versati a causa del sisma,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di emanare immediatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione **destinando alla finalità «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009» trasferimenti non inferiori a 100 milioni nel triennio 2010-2012**, di cui almeno 40 milioni di euro nell'immediato.

**(\*) Accolto dal Governo**

#### **G115 (testo 2)**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2071-A conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che:

la crisi economica che ha attraversato il mondo industrializzato e con esso il nostro paese in tutte le sue ramificazioni territoriali, investendo drammaticamente la vita di milioni di italiani, ha contratto la capacità di spesa di numerose famiglie, le sole a senza dubbio, a dover sopportare il peso maggiore delle conseguenze sociali. Infatti, il combinato disposto tra perdita di lavoro di uno o più membri del nucleo familiare, la stretta creditizia che riduce la sostenibilità dei mutui, i tagli alle politiche sociali e l'erosione, avvenuta per varie ragioni in questi anni, di quella naturale capacità di autosostegno fra membri e

generazioni propria della famiglia hanno aumentato la fragilità di quella che è la cellula fondamentale della nostra struttura sociale;

a fronte di un maggiore bisogno di intervento pubblico e della necessità di proteggere attraverso politiche attive di sostegno del reddito e misure di riforma fiscale, gli enti locali, che negli ultimi anni hanno subito il drastico taglio dei trasferimenti a loro destinati, sono costretti a governare i propri territori con profonda preoccupazione ed amarezza perché impotenti di fronte alla continua domanda di attenzione e di protezione sociale da parte dei cittadini più deboli;

in tale contesto gli enti locali, per contenere gli effetti della crisi e rilanciare e sostenere la domanda di consumi nel pieno rispetto del patto di stabilità e di crescita sono chiamati ad intervenire, adottando misure volte a contrastare gli effetti della crisi e a sostenere in modo particolare le fasce più deboli e meno tutelate della popolazione non solo con contributi di tipo tradizionale in una logica assistenziale ma sviluppando nuovi strumenti in grado di offrire un sostegno temporaneo a soggetti in temporanea difficoltà per la crisi economica;

alcuni di essi hanno stanziato ingenti somme per finanziare i fondi destinati alle politiche sociali come fondi per l'affitto e per gli alloggi sociali, le misure a sostegno al reddito e l'assistenza agli indigenti, eccetera, altri hanno applicato agevolazioni tariffarie (per le rette di frequenza ai servizi di nido d'infanzia, ristorazione scolastica, trasporto scolastico, tariffe servizio idrico integrato e tariffa di igiene ambientale) temporanee ai residenti, concesse sulla base di mutate condizioni occupazionali e reddituali della famiglia e limitate al periodo di effettiva riduzione dell'attività lavorativa;

le spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare gli effetti della crisi vanno ad aggravare i loro bilanci già fortemente penalizzati dall'inadeguata copertura del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa, dal blocco dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, dal taglio dei trasferimenti erariali e dei fondi destinati alle politiche sociali e dalle regole fortemente restrittive del patto di stabilità interno;

i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, prevedono che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o al comune inadempiente sono ridotti del 5% i trasferimenti erariali dovuti per l'anno successivo, è precluso loro impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti, ed è fortemente ridotta la capacità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare provvedimenti legislativi che, al fine di **sostenere quegli enti locali che hanno adottato nel 2009 misure di sostegno all'economia e di spesa sociale, per ridurre gli effetti della crisi economica sulle fasce più deboli della popolazione**, prevedano la esclusione dal calcolo di cui all'articolo 76, comma 1, della legge n. 133 del 2008, delle spese di parte corrente sostenute dalle Regioni e dagli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali;

adottare provvedimenti che prevedano la **sospensione delle sanzioni**, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, per quegli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009, obbligandoli a recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009.

**(\*) Accolto dal Governo**

## **G116**

PINZGER, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

durante l'iter, presso l'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, il Governo ha inserito un emendamento che obbliga anche i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a trasmettere al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006, obbligo che aveva già introdotto per tutti gli altri comuni con la legge finanziaria per il 2010 (legge

n. 191 del 2009) ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato in misura pari al maggior gettito ICI;

questa norma non può trovare applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali è prevista l'autonomia finanziaria dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, per cui è la regione stessa a provvedere direttamente al finanziamento dei propri enti locali, con oneri a carico S dei propri bilanci;

per i motivi illustrati l'articolo 4, comma 4-*quater*, e in particolare la lettera *b*), non può essere riferito alle province autonome di Trento e di Bolzano, per di più dopo il nuovo accordo sottoscritto tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano il 30 novembre 2009 sulla revisione del loro ordinamento finanziario, poi inserito all'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010),

impegna il Governo:

ad **attribuire mera valenza statistica alla certificazione sul maggior gettito ICI accertato, per l'anno 2009, dai comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano**, al solo fine di poter consentire allo Stato di effettuare i necessari calcoli macroeconomici e pertanto a non ritenere applicabile alle medesime province l'articolo 4, comma 4-*quater*, lettera *b*), in modo da rispettare l'accordo raggiunto con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province.

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

**(\*\*) Accolto dal Governo**

## **G117**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

- a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, successivamente, con l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi qualora si verifichi una perdita di gettito ICI dovuta alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D;

- le modalità di rimborso sono stabilite con il decreto interministeriale 1 luglio 2002, n. 197, che definisce il sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti; i Comuni hanno concluso tali adempimenti in ossequio alle circolari pubblicate dai Ministeri competenti;

- negli anni di vigenza della norma si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i Comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del Patto di stabilità interno;

- il decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, prevede, all'articolo 2-*quater*, comma 7, che i Comuni interessati dalla riclassificazione degli immobili nel gruppo catastale D presentino entro il 31 gennaio 2009 la dichiarazione attestante il relativo minore gettito, anche se già presentata, per ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali, senza alcuna indicazione in merito al criterio di corresponsione dei trasferimenti;

- la riapertura dei termini per la presentazione delle certificazioni ha incluso i Comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi e ha permesso le rettifiche degli importi per i Comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi.

- il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, ha trasmesso le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza;

- le spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell'interno in data 2 dicembre 2009 modificano l'importo di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate;

- il rischio per i Comuni interessati è l'annullamento di residui attivi legittimamente iscritti a bilancio con la grave conseguenza di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la chiusura dei bilanci e il rispetto del Patto di Stabilità;

- alcuni Comuni hanno presentato ricorso al TAR in merito a tali provvedimenti, in quanto ritenuti illegittimi e lesivi della possibilità di mantenere gli equilibri di bilancio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di **eliminare la disparità di trattamento tra quei Comuni che hanno certificato con le precedenti disposizioni, che quindi rischiano di subire pericolosi tagli, e quei pochi Comuni che, certificando con le nuove modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato.**

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

**(\*\*) Accolto dal Governo**

### **G118**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

la Corte Costituzionale con l'argomentata sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha chiuso la controversia sulla natura del prelievo sui rifiuti, stabilendo che la **natura tributaria della Tassa d'igiene ambientale (TIA)**, conosciuta meglio come Tariffa rifiuti;

per la Corte Costituzionale la TIA costituisce una mera variante della TARSU e quindi non trova applicazione l'IVA;

a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, si rendono necessarie alcune modifiche sul regime di prelievo sui rifiuti, anche al fine di rimuovere le possibili conseguenze negative di vuoti legislativi e di incertezze interpretative dell'insieme di norme emanate negli scorsi anni su una materia di estrema delicatezza quale quella della gestione dei rifiuti;

tale intervento si rende necessario per effetto delle disposizioni tuttora inattuate del decreto legislativo n. 152/2006, nonché del percorso di attuazione della legge n. 42/2009 sul Federalismo fiscale, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di **adottare opportuni provvedimenti al fine di chiarire non solo la natura tributaria del prelievo, recependo così il pronunciamento della Corte Costituzionale, ma anche quali siano in concreto le norme applicabili per comuni, enti gestori e contribuenti.**

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

**(\*\*) Accolto dal Governo**

### **G119**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

premesso che:

- il decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha fissato un contributo da parte dei comuni per il risanamento della finanza pubblica abbastanza elevato, creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per investimenti;

- nel corso dell'anno 2009 sono intervenuti due decreti legge che hanno dato la possibilità ai comuni di escludere dal patto di stabilità alcuni pagamenti per investimenti;

- considerato il precario equilibrio creato si dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, appare opportuno fornire ai comuni uno strumento, già presente nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, che **permetta di anticipare le spese in conto capitale finanziate precedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti;**

- tale strumento consentirebbe di spostare il carico finanziario delle anticipazioni sul bilancio pubblico, anziché su quello delle imprese fornitrici, come attualmente previsto dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, le cui modalità sono attuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre tale strumento per le spese in conto capitale degli enti locali, già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedano i limiti del patto di stabilità.

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

**(\*\*) Accolto dal Governo**

### **G120 (testo 2)**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premesso che:

ai fini dell'esclusione dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità, il decreto in esame equipara le spese per i «grandi eventi» a quelle sostenute per le calamità naturali limitatamente ai trasferimenti statali e alle spese da questi finanziate prevedendo invece che le spese operate dai comuni con risorse proprie rimangano rilevanti ai fini del patto anche se collegate ai «grandi eventi»,

impegnano il Governo a valutare l'opportunità di **ricondere in un adeguato alveo ordinamentale l'impiego delle ordinanze di protezione civile per quanto riguarda i cosiddetti grandi eventi**, assicurando la massima trasparenza dei finanziamenti pubblici erogati ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 343 del 2001 convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

---

**(\*) Accolto dal Governo**

## **G121**

PASTORE

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

nell'esame dell'AS 2071 avente ad oggetto Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che gli interventi attuati dal decreto-legge riguardano prevalentemente il tema del «costo della politica», ed intendono realizzare il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio economico-finanziario degli enti locali, attraverso una serie di disposizioni che incidono sull'ordinamento degli enti locali anche alla luce della normativa introdotta dalla legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009);

ritenuto che sia da condividere, confermare ed incoraggiare la politica tesa a ridurre i costi di tutte le strutture pubbliche migliorandone al contempo o quanto meno conservandone i livelli di efficienza, politica iniziata in precedenti legislature e significativamente potenziata nella presente;

constatato che stante la carenza di informazioni si deve presumere che alcune innovazioni dettate a tale scopo abbiano avuto una scarsa applicazione, in particolare quella introdotta dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel comma 11 dell'articolo 82 del testo unico enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) per cui «la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni» e che «il regolamento ne stabilisce termini e modalità»,

invita il Governo:

a verificare lo stato di attuazione della suddetta disposizione presso gli enti locali;

a sollecitare la regolamentazione secondo quanto previsto dalla citata novella;

a valutare **se sia da ritenersi legittima la corresponsione di gettoni di presenza** in assenza di una disciplina regolamentare *ad hoc* o comunque in mancanza di una verifica dell'effettiva presenza in consiglio e commissione dei consiglieri stante la formulazione estremamente lapidaria della norma che fa della partecipazione una vera e propria condizione per il riconoscimento del diritto a ricevere l'indennità.

---

**(\*) Accolto dal Governo**

## **G122 (testo 2)**

MARCENARO

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

viste in particolare le disposizioni, introdotte in sede di esame parlamentare, relative alla soppressione della figura del difensore civico comunale e alla possibilità per i comuni di attribuirne le relative funzioni al difensore civico della rispettiva provincia che, in tal caso, assume la denominazione di difensore civico territoriale;

considerato che l'attribuzione delle funzioni del difensore civico comunale a quello provinciale/territoriale comporta, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali coinvolti, la modifica delle disposizioni statutarie comunali sul difensore civico e la definizione di apposite convenzioni;

osservato altresì che attualmente solo trentasette amministrazioni provinciali hanno già istituito e nominato il difensore civico provinciale;

ritenuto che il processo di riorganizzazione sul territorio della funzione di difesa civica deve avvenire in tempi e con modalità idonee a garantire la continuità della funzione stessa e ad assicurare il diritto dei cittadini di rivolgersi al difensore civico come stabilito nei rispettivi Statuti comunali, evitando ingiuste compressioni del sistema di tutela già in funzione presso numerose amministrazioni comunali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

garantire, anche mediante orientamenti definiti d'intesa con la associazioni rappresentative degli enti locali, **l'effettività della funzione di difesa civica**, assicurando, nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti, la continuità della difesa civica comunale ove già operante fino all'attivazione dei difensori civici provinciali/territoriali e alla definizione delle rispettive convenzioni;

effettuare, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative degli stessi, opportune analisi *ex post* sulla concreta attuazione e sugli effetti delle disposizioni normative di riorganizzazione della funzione di difesa civica introdotte con la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni anche al fine di valutare l'opportunità di apportare modifiche alle norme stesse nell'ambito della legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali ex articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.

**(\*) Accolto dal Governo**

### **G123**

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

la società Tributi Italia Spa è concessionaria della riscossione per numerosi comuni italiani, con oltre mille dipendenti tra assunti a tempo indeterminato e collaboratori;

la società versa in una gravissima situazione di squilibrio finanziario e ha presentato una richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Roma che ha aggiornato l'udienza al 6 aprile 2010;

nel corso di un'audizione alla Commissione finanze della camera del novembre 2009 il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che sono 135 i comuni che vantano crediti, per un totale di 89 milioni di euro, nei confronti di Tributi Italia Spa;

il 30 novembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze ha sospeso Tributi Italia Spa dall'Albo dei riscossori, così che la società non ha più potuto incassare le entrate patrimoniali e tributarie dei circa 500 comuni che gestisce;

il TAR del Lazio, il 27 gennaio 2010, ha confermato la cancellazione di Tributi Italia Spa dall'Albo dei concessionari dal Ministero dell'economia e delle finanze;

successivamente, con l'ordinanza n. 916/2010, il Consiglio di Stato ha accolto la istanza di sospensione di esecutività, riportando la società nel campo dei concessionari attivi;

è di tutta evidenza la necessità di fornire una rapida soluzione ai problemi degli enti locali coinvolti, che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie, e dei lavoratori che non percepiscono le spettanze mensili da diversi mesi e chiedono garanzie sugli attuali livelli occupazionali;

più in generale, appare necessario rivedere il sistema della riscossione degli enti locali, il quale mostra numerose lacune, rafforzando gli strumenti di tutela, verifica e controllo in materia,

impegna il Governo:

ad assumere urgentemente le iniziative necessarie a **garantire continuità di gestione e di occupazione e a evitare gravi dissesti nei comuni che si avvalgono dei servizi di società di riscossione che non possono più esercitare**, prevedendo che, in caso di cancellazione dall'albo dei concessionari della riscossione, il servizio sia comunque assicurato, per un periodo congruo, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, avvalendosi del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo e che l'ente locale interessato possa accedere a un apposito fondo di garanzia presso la Cassa di Risparmio di Roma e Istituti di Credito per gli Edifici e per le Attività Industriali S.p.A.

**(\*) Accolto dal Governo**

### **G124 (testo 2)**



BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA  
Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

nel 2008 (fonte ISTAT), di fronte ad un peggioramento del deficit della pubblica amministrazione di quasi 20 miliardi di euro rispetto al 2007, il deficit dei comuni si è ridotto, rispetto al 2007, di 1,2 miliardi di euro, mentre per il 2009, dalle stime dell'ANCI emerge che, a fronte di un ulteriore deterioramento del saldo delle pubbliche amministrazioni di 35 miliardi di euro, i comuni prevedono un miglioramento di 300 milioni di euro;

questo significa che parte rilevante delle manovre del passato biennio, in termini di contenimento del disavanzo, è ricaduta sugli enti locali, così generando un sempre più evidente stato di grave crisi finanziario-economica;

una delle principali cause della crisi è attribuibile alla mancata copertura del gettito ICI;

il decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, nel disporre l'esenzione dal pagamento ICI per la prima casa, prevede una copertura di minor gettito pari a 2.604 milioni di euro (con una minima integrazione di 260 milioni per l'anno 2008). A fronte dei 3.365 milioni di euro risultanti dalle certificazioni degli enti, la finanziaria per l'anno 2010 (legge n. 191 del 2009) prevede la copertura totale del minore gettito ICI a decorrere dall'anno 2009, mentre lascia uno scoperto di circa 300 milioni di euro per l'anno 2008;

inoltre, dall'anno 1998, con la legge n. 448, e successivamente dall'anno 2000, con la legge n. 388, i comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi per perdite di gettito ICI dovute alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D. Le modalità di rimborso sono state stabilite con il decreto interministeriale 1º luglio 2002, n. 197, che ha definito il sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti. Negli anni di vigenza della norma, si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del patto di stabilità interno. Il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha riaperto i termini per la presentazione delle certificazioni e ha incluso sia i comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi sia le rettifiche degli importi per i comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito internet in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza. Le spettanze pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno in data 2 dicembre 2009 hanno modificato gli importi di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate (si parla di circa 120 milioni di euro per 300 enti) e, conseguentemente, con il rischio per i comuni di vedersi annullare somme legittimamente iscritte a bilancio e, quindi, di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la copertura di eventuali disavanzi. Si tratta di una disparità di trattamento tra quei comuni (alcuni dei quali hanno presentato ricorso al TAR) che hanno certificato con le vecchie indicazioni e rischiano di subire pericolosi tagli e quei pochi comuni che, certificando con la nuova modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato;

di assoluta rilevanza è anche il taglio dei trasferimenti ai comuni, pari a 451 milioni di euro; 251 per revisione dei costi della politica e 200 come riduzione del fondo ordinario destinato ai comuni, frutto del combinato disposto della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per l'anno 2008) e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

un ulteriore elemento problematico è rappresentato dalla questione TARSU/TIA. La sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, decretando la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha prospettato importanti conseguenze nella gestione dell'imposta che, al momento, non sono state recepite da alcun provvedimento legislativo;

tra le incertezze più rilevanti, vanno segnalate: la convivenza dei due regimi in assenza del regolamento di attuazione da pubblicare entro il 30 giugno 2010 e che segna il passaggio da TARSU a TIA; la natura tributaria della TIA; la ridefinizione dei rapporti tra comune e soggetto gestore;

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha stabilito un concorso dei comuni al risanamento dei conti pubblici per un importo pari ad 1 miliardo e 340 milioni di euro nel 2009, 2 miliardi e 370 milioni di euro per il 2010 e 4 miliardi e 145 milioni per il 2011; complessivamente quindi ai comuni nel triennio 2009-2011 è richiesto, in termini di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro;

i comuni non sono in grado di sostenere un miglioramento del deficit che ammonta a circa 1 miliardo di euro per il 2010;

i comuni per rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno saranno costretti nel triennio 2009-2011 a ridurre la spesa totale di circa il 10 per cento e, considerando che la spesa corrente è difficilmente contraibile, a risentirne sarà la spesa per investimenti che si potrebbe ridurre di almeno il 30 per cento;

a complicare ulteriormente la situazione degli investimenti, le regole vigenti del patto di stabilità interno hanno avuto l'effetto perverso di creare residui passivi nei bilanci comunali, ovvero impegni di spesa assunti regolarmente ma non pagati entro l'anno,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

riferire urgentemente al Parlamento sulle questioni esposte in premessa, al fine di varare al più presto, anche in considerazione del fatto che il federalismo fiscale non andrà a regime prima di alcuni anni, un provvedimento straordinario contenente misure per: **garantire la totale copertura del minore gettito ICI**, così neutralizzando i tagli delle risorse già operati;

**colmare quanto prima il vuoto legislativo creatosi dopo la sentenza n. 238 della Corte Costituzionale in merito all'applicazione della tariffa di igiene ambientale;**

ridurre l'obiettivo assegnato al comparto comuni dalle regole del patto di stabilità; sbloccare i residui passivi, per destinarli alle opere infrastrutturali al fine di consentire il rilancio dell'economia;

sospendere le sanzioni previste per l'anno 2009 per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per spese relative ad investimenti, poiché non è ragionevole penalizzare i comuni che hanno adottato misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi; consentire dunque ai comuni di deliberare il mantenimento degli equilibri di bilancio sia in sede di salvaguardia che in sede di assestamento 2010 rispettando il patto di stabilità ed i pagamenti programmati.

---

**(\*) Accolto dal Governo**

#### **G125 (testo 2)**

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA  
Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

premesso che:

dal 2004 ad oggi i comuni hanno già ridotto i propri bilanci, cosa che non è avvenuta per lo Stato ed i Ministeri: nel quinquennio 2004-2008 la spesa è aumentata in ogni comparto della pubblica amministrazione in rapporto al PIL complessivamente dell'1,2 per cento, mentre per i comuni si è invece registrata una diminuzione del 2,3 per cento;

in media, nei comuni capoluogo c'è un dirigente ogni 52 dipendenti, mentre al Ministero dell'economia il rapporto è di un dirigente ogni 22 dipendenti, al Ministero dello sviluppo economico uno ogni 11 ed alla Presidenza del Consiglio uno ogni 7;

la retribuzione media nel comparto enti locali è pari a 29.000 euro a persona, mentre ai Ministeri è di circa 45.000 euro a testa;

mentre i comuni si trovano di continuo a tagliare le spese, si istituiscono nuove province con tutte le duplicazioni di spesa che ne conseguono;

nel 2009 in numerosi comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità si sono registrati pesanti tagli alle politiche sociali (300 milioni a livello nazionale) con conseguenti gravi ripercussioni sui servizi alla persone bisognose e alle famiglie;

nel 2010 il numero dei comuni che non riusciranno a rispettare il patto raddoppierà ancora, e gli investimenti potrebbero ridursi del 30 per cento; nel 2010 i comuni potrebbero non avere più risorse per garantire i servizi ai cittadini e gli investimenti alle imprese,

impegna il Governo:

a **rilanciare l'economia dei piccoli comuni attraverso la messa in cantiere di tante e piccole opere pubbliche a favore della collettività e distribuite sul territorio.**

---

**(\*) Accolto dal Governo**

#### **G126 (testo 2)**

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA  
Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

in una recente audizione parlamentare la Corte dei conti ha rilevato che: «l'esame dei risultati delle gestioni economiche e finanziarie degli enti locali evidenzia, negli ultimi esercizi, un netto miglioramento del contributo da questi offerto al riequilibrio della finanza pubblica; miglioramento che si accompagna tuttavia al confermarsi di vecchi squilibri e all'emergere di crescenti criticità. Nel biennio 2007-2008 - l'ultimo per il quale si dispone di dati di consuntivo - il disavanzo delle amministrazioni locali, secondo la definizione di contabilità nazionale, è stato contenuto in entrambi gli anni nello 0,2 per cento del PIL (...). Il risultato appare nettamente più favorevole di quanto previsto nei documenti programmatici. Esso è, tuttavia, derivato da tendenze di fondo della spesa e delle entrate non prive di connotazioni negative. Perdura, infatti, la dinamica sostenuta delle spese correnti al netto degli interessi (nel 2008, in particolare, connessa agli effetti di importanti rinnovi contrattuali) e, per converso, la flessione, ormai cronica, delle spese per investimenti. Sul fronte delle entrate, il rallentamento delle imposte indirette, determinato dagli sgravi e dalle esenzioni approvate dal Parlamento (IRAP e ICI), è solo in parte compensato dal gettito, ancora in aumento (nel biennio 2007-2008) delle addizionali sulle imposte dirette. Aumentano, di conseguenza, in misura notevole i trasferimenti pubblici»;

«le amministrazioni comunali hanno ottenuto, nel complesso, i risultati migliori in termini di saldi»: «i comuni hanno dimezzato il disavanzo (rispetto al 2007), passando da 2,3 miliardi a 1,1 (dal -0,2 al -0,1 per cento del PIL)», nonostante «le distorsioni indotte dall'esigenza di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno: l'obiettivo, infatti, nella generalità dei casi viene centrato, ma con correzioni non soddisfacenti delle tendenze strutturali della spesa»; la situazione finanziaria degli enti locali appare drammatica («il dato negativo, in forte peggioramento, del saldo economico finanziario corrente conferma per i comuni l'incapacità di finanziare con le sole entrate correnti, oltre che le correlate spese, la quota capitale dei prestiti in scadenza») e insieme paradossale: a fronte di un avanzo di amministrazione in netta crescita soprattutto nel Nord la quota disponibile di tale avanzo per finanziare nuovi investimenti si va riducendo in misura percentuale («il dato dell'avanzo di amministrazione risulta sostanzialmente positivo, ma con un andamento leggermente decrescente della parte disponibile, che è quella che potrebbe sostenere nuove decisioni di spesa»);

«l'andamento delle entrate tributarie nei comuni si manifesta in calo deciso, perdendo rilievo il ruolo trainante dei tributi propri, in quanto il gettito dell'ICI, a seguito della esclusione delle abitazioni principali, flette drasticamente», stante anche «la reintroduzione (articolo 1, comma 7 del decreto-legge n. 93 del 2008) del blocco della leva fiscale». La perdita relativa all'ICI è «particolarmente elevata nelle aree del Nord». «Tale situazione ha comportato una flessione del livello di autonomia tributaria», che appare in contraddizione con la proclamata volontà di dare attuazione al federalismo fiscale;

«le difficoltà nell'erogazione della spesa di investimento connesse anche alla disciplina del patto, determinano un netto scostamento tra impegni (in crescita) e pagamenti per investimenti (in calo). Vigendo le attuali limitazioni, la forbice tra impegni e pagamenti è tendenzialmente destinata a permanere»;

«ad un decennio dalla sua introduzione il Patto di stabilità interno (...) si è tradotto in obiettivi a volte difficilmente sostenibili e, di frequente, con effetti distributivi non coerenti con le reali condizioni economiche degli enti»; anche la nuova versione del Patto genera effetti distorsivi e gravi anomalie, quali «la mole crescente di residui passivi sia di parte corrente che capitale, l'impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione, la difficoltà per gli enti con saldi base particolarmente favorevoli di migliorare *performance* difficilmente ripetibili»; «con il nuovo blocco all'autonomia impositiva, disposto dal decreto-legge n. 93 del 2008, e confermato dal decreto-legge n. 112 del 2008, il meccanismo del Patto torna ad approssimarsi al tetto di spesa», con la conseguenza di deprimere fondamentalmente la spesa per investimenti, che appare come l'unica componente comprimibile;

le misure assunte dal Governo nel corso del 2009 per riqualificare la spesa e dare maggior impulso agli investimenti hanno «avuto, finora, effetti piuttosto limitati rispetto alle aspettative; gli investimenti, in particolare, non hanno mostrato segnali di ripresa (...). Si accentua il calo delle spese in conto capitale (in termini di cassa): dal -2,6 per cento del 2007 al -8,5 per cento del 2008», dato a cui si associa nel 2008 «una notevole flessione del tasso di incremento delle entrate complessive in conto competenza», che «sembra costituire un primo indizio importante delle difficoltà di tenuta futura delle entrate. E, di conseguenza, del possibile cedimento di un fattore decisivo per il rispetto del Patto di stabilità interno e per la riduzione del disavanzo complessivo degli enti»;

in particolare, inferiore alle attese si è rivelata «anche la modifica introdotta con l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, che consente di escludere dalle spese finali rilevanti per il Patto i pagamenti in conto capitale eseguiti fino al 31 dicembre 2009, nei limiti di un ammontare pari al 4 per cento della massa di residui totali di spesa per investimenti rendicontati nel 2007»: anche se l'alleggerimento dei vincoli è di rilievo a livello aggregato, a livello di singoli enti determina effetti molto differenziati: «la misura produce un *bonus* di spesa per investimenti pari, in media, a 30 euro pro-capite, valore che sale a 54 euro nei Comuni di maggiori dimensioni. La collocazione territoriale, invece, mostra una media di circa 22 euro al Nord, 36 al Centro e 41 al Sud»; vi è dunque il rischio «di alimentare ulteriori distorsioni, assecondando un progressivo calo della dotazione infrastrutturale o incidendo sugli equilibri economico finanziari degli enti per la difficoltà», da un lato, «di prevedere un meccanismo in grado di tener conto delle differenti caratteristiche di un universo di riferimento molto ampio (oltre 2.400 enti) e con caratteristiche gestionali e strutturali molto differenziate», dall'altro «di individuare, attraverso criteri selettivi uniformi, i soggetti meritevoli di maggiori tutele o con una più elevata capacità di promuovere e gestire attività di investimento», come dimostra «il recente decreto sulla premialità agli enti locali che interessa oltre 1.430 enti sui 2.400 soggetti al Patto, ricomprendendo tra questi anche quelli che presentano situazioni finanziarie nei fatti problematiche»;

quanto rilevato dalla Corte trova conferma nei dati (sia pure ancora provvisori e riferiti al 90 per cento degli enti soggetti al Patto) relativi ai comuni non rispettosi del Patto 2009, i quali risultano concentrati nel Nord del Paese: il 65 per cento (131 su 200, di cui 61 in Lombardia, 44 in Veneto e 14 in Piemonte), mentre 16 sono localizzati nel Centro, 53 al Sud e 16 nelle Isole; dei 44 comuni del Veneto (la regione con la percentuale di sfioramento più elevato, pari al 17 per cento dei comuni soggetti al Patto), il 43 per cento di essi è situato in provincia di Treviso, dato questo assai significativo se posto in connessione con quello dei trasferimenti erariali (contributi correnti): a fronte di un valore medio *pro-capite* a livello nazionale di euro 249,09, il Veneto riceve una media *pro-capite* di euro 195,27 (il dato più basso fra quello delle regioni a statuto ordinario, pari a meno 18,7 per cento) e il dato medio dei comuni della provincia di Treviso è pari ad euro 162,09 di contributi correnti *pro-capite*, il più basso nel Veneto, pari a meno 32,5 per cento rispetto alla media nazionale (dati relativi al 2009 forniti dalla direzione centrale della finanza locale presso il Ministero dell'interno);

questi dati - come ha avuto modo di illustrare nell'ambito della predetta indagine conoscitiva il dottor Giancarlo Verde, direttore della direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno - dimostrano che ancora scontiamo gli effetti dei decreti Stammati del 1979: in quel periodo storico, infatti, si scelse di passare da un sistema a piè di lista a un sistema più mirato di assegnazione agli enti locali. Si scattò, allora, una fotografia della situazione, che era un pò particolare: fino a quegli anni, chi più spendeva andava in disavanzo e lo Stato rimborsava l'entità del mutuo che l'ente contraeva per chiudere il disavanzo del bilancio; quel contributo, però, è rimasto anche dopo la chiusura del mutuo. Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, istitutivo dell'ICI, si provò a tamponare gli effetti negativi dei decreti Stammati, ma si trattò di un «tentativo» che rimase sulla carta. Addirittura, come nel caso del successivo decreto legislativo n. 244 del 1997, si trattò di norme che sono state «fermate» per precisa disposizione legislativa. Questi due provvedimenti per la loro tipologia furono definiti i «decreti Robin Hood» perché si trattava di riforme fatte a parità di stanziamento statale, che toglievano a qualcuno (gli enti con più elevati trasferimenti) per dare a qualcun altro (gli enti sottodotati), ma di essi è rimasto in piedi solamente l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, che impone di riequilibrare chi è sotto dotato di risorse. Tuttavia, nel 2009, a trent'anni dal decreto Stammati, abbiamo ancora 2935 comuni che sono al di sotto della loro media di fascia e dunque sotto dotati di risorse. Certo, non è detto che versi in condizioni ottimali chi è sopra la media, ma sicuramente sta male chi è sotto la media;

un recente studio ha dimostrato che i trasferimenti erariali ai comuni del Veneto, lungi dall'essere riequilibrati (pur essendo i più bassi *pro-capite* in Italia), hanno subito un'ulteriore riduzione dal 2003 al 2009 pari al 21,50 per cento, tenuto conto anche del mancato ristoro integrale dell'ICI sulla prima casa, oltre ad aver sopportato una perdita del potere d'acquisto superiore al 13 per cento; tra i principi stabiliti per la fase transitoria per gli enti locali dalla legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 in materia di federalismo fiscale vi è quello dell'«esigenza di riequilibrio delle risorse a favore degli enti locali sotto dotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati» e quello di garantire «il superamento della spesa storica» (*vedi lettere c)* ed *e)*, comma 1, articolo 21),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

considerare nella produzione normativa la **condizione specifica degli enti sottodotati di risorse**, affinché tutti gli interventi legislativi sulla finanza locale contribuiscano al riequilibrio delle risorse anziché ad accrescere il divario tra enti sotto dotati ed enti eccedentari;

adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a non applicare la riduzione del contributo ordinario previsto dal provvedimento in esame agli enti locali che risultino sotto dotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media *pro-capite* della fascia demografica di

appartenenza, i quali abbiano registrato nell'ultimo quinquennio un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento, presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15 per cento, ed evidenzino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica, ridotto del 20 per cento;

non applicare, in considerazione della crisi economico-finanziaria e nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali, ove tali enti: *a)* abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe; *b)* presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; *c)* presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ridotto del 20 per cento; *d)* abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008;

consentire, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2009, quando siano riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, di poter comunque impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici e alla viabilità, quantomeno in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio;

rideterminare, contestualmente alla disapplicazione delle sanzioni per gli enti sotto dotati con i menzionati requisiti, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in modo che a livello di comparto sia assicurata piena neutralità finanziaria agli interventi in materia di sanzioni e di premialità degli enti;

adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre in ogni caso opportune modifiche legislative affinché il taglio del contributo ordinario, previsto dall'articolo 1 del presente provvedimento, non sia applicato in proporzione alla popolazione residente, bensì in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con modalità e criteri stabiliti con decreto del ministro dell'interno;

assicurare in ogni caso un'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario previsto dal decreto in esame, disponendo, con un'adeguata integrazione legislativa, e secondo modalità e criteri stabiliti con il previsto decreto del Ministro dell'interno, che entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali possano trasmettere adeguata certificazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno; garantire altresì che entro il 30 giugno del medesimo anno il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provveda a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata;

prevedere opportune integrazioni legislative affinché nel saldo finanziario utile ai fini del patto di stabilità non siano considerate, oltre alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, anche le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche;

prevedere altresì che siano esclusi dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità gli interventi realizzati dagli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza, come previsto per le spese relative ai grandi eventi *ex* articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001;

**sbloccare i residui passivi nei bilanci degli enti locali, per favorire il rimborso dei crediti delle imprese fornitrici degli enti** in ottemperanza anche alle citate raccomandazioni dell'Unione europea, il completamento e l'avvio di nuove opere infrastrutturali, con significativi effetti anticiclici; ad adottare quanto prima le necessarie iniziative di carattere legislativo e amministrativo per riformare il patto

di stabilità e di crescita interno, fissando obiettivi equi e sostenibili, che tengano conto di parametri che consentano di misurare l'effettiva virtuosità degli enti locali, accelerando, anche a tal fine, l'attuazione del federalismo fiscale;

dare facoltà ai comuni, soggetti al Patto di stabilità, di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico, a condizione che allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi;

prevedere, nei medesimi comuni, che il sindaco e il presidente della provincia possano conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

---

**(\*) Accolto dal Governo**

## **G127 (testo 2)**

ADAMO

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

il **Comune di Campione d'Italia** presenta una collocazione geografica peculiare, dal momento che esso si situa in territorio svizzero ma è parte della Provincia di Como e quindi della Repubblica italiana;

ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 633 si specifica la natura *extra*-territoriale del Comune di Campione, dal momento che si stabilisce, ai fini della determinazione della territorialità delle imposte che per: «per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

come si apprende dalle numerose ed accurate sollecitazioni provenienti dagli amministratori locali, i cittadini di Campione vivono un profondo disagio determinato dalla condizione di essere, sostanzialmente, una enclave italiana in territorio svizzero;

il Comune di Campione d'Italia ricade infatti in una zona considerata area doganale di riferimento della Confederazione Elvetica, e in virtù di questo, la valuta utilizzata dai suoi abitanti è il franco svizzero, e questo fa sì che, in considerazione della non appartenenza della Confederazione elvetica all'Unione europea, sostanzialmente esso si trovi in territorio *extra*-comunitario;

per tali ragioni i contribuenti campionesi, e in particolar modo i dipendenti pubblici, vedono il proprio reddito pesantemente esposto alle oscillazioni del tasso di cambio del franco svizzero rispetto all'euro, in particolare dopo l'abrogazione della norma relativa al cambio convenzionale applicato per gli iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, prevista dall'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che in conseguenza di questa abrogazione non sono stati più previsti meccanismi di sterilizzazione del cambio per salvaguardare i cittadini campionesi;

il Comune di Campione d'Italia, insieme al Comune di Sanremo, il Comune di Venezia e la Regione Autonoma Valle d'Aosta esercitano il gioco d'azzardo per effetto di specifiche deroghe, consentite a speciali atti normativi che, ribadendo il divieto in via generale, hanno legittimato i quattro enti all'esercizio del gioco, in via eccezionale ed in vista di finalità pubbliche di speciale rilievo;

in particolare nel caso del Comune di Campione d'Italia la normativa di riferimento va individuata nel regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, «Provvedimenti a favore del comune di Campione», convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505;

attualmente i quattro Enti territoriali esercitano tale attività attraverso altrettante società di capitali appositamente costituite, totalmente partecipate dagli Enti medesimi e da altri soggetti pubblici;

il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha ampliato l'offerta di giochi di Stato sia attraverso la distribuzione via internet sia con l'introduzione delle cosiddette «videolotteries» (VLT), generando così una concorrenza di fatto alle quattro, già menzionate, case da gioco nazionali, con particolari rischi per quella di Campione d'Italia, in considerazione della forte concorrenza rappresentata dalle vicine case da gioco svizzere di Mendrisio e Lugano, distanti solo 15 chilometri;

considerato che:



sarebbe auspicabile una codificazione della peculiarità geografica, storica ed economica di Campione d'Italia all'interno del disegno di legge del Governo recante, tra le altre cose, la «Carta delle autonomie locali» di cui all'Atto Camera 3118,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

predisporre dei provvedimenti normativi in grado di sostenere e valorizzare le specificità del comune di Campione d'Italia sia relativamente alla sua collocazione geografica, sia rispetto alle attività della Casa da gioco, pur nel rispetto delle normative di sicurezza e trasparenza in vigore nell'ordinamento italiano;

garantire la continuità degli stanziamenti al Fondo di finanziamento al Comune di Campione di cui al comma 37, articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

garantire la continuità degli stanziamenti relativi all'assistenza sanitaria per il comune di Campione d'Italia, di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legge 31 gennaio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

garantire risorse aggiuntive al fine di finanziare i maggiori costi per la retribuzione del personale statale operante nel comune di Campione e gravanti, al momento, sul bilancio del Comune stesso.

**(\*) Accolto dal Governo**

### **G128 (testo 2)**

GARAVAGLIA MASSIMO, ADAMO, VIMERCATI, BAIÒ

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

premesso:

che l'articolo 4, comma 4-*novies* del decreto-legge n. 2 del 2010, come introdotto dalla Camera, prevede che gli interventi realizzati «direttamente» dagli enti locali in relazione ai grandi eventi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001 sono equiparati ai fini del patto di stabilità agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008;

che in base all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertita in legge n. 133 del 2008 già non rientrano nel saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità gli interventi realizzati da province e comuni con risorse dello Stato per la gestione delle emergenze e che con la modifica ora introdotta dall'articolo 4, comma 4-*novies*, del decreto-legge n. 2 del 2010 si riferisce agli interventi «direttamente» realizzati dagli enti locali senza distinguere la tipologia delle risorse utilizzate comprendendovi pertanto gli interventi realizzati sia con risorse dello Stato che con risorse degli enti locali;

che pertanto l'equiparazione ai fini del patto di stabilità ha la finalità di sottoporre alle medesime regole finanziarie, relativamente al rispetto del medesimo patto, il trattamento degli interventi necessari ai fini della realizzazione dei grandi eventi indipendentemente dalla provenienza delle relative risorse,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di **estendere l'applicazione dell'articolo 4, comma 4-*novies* del decreto-legge n. 2 del 2010 nel senso di non considerare nel saldo finanziario di cui all'articolo 77-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008, oltre alle risorse statali, anche la quota a carico degli enti locali, per la programmazione delle infrastrutture connesse alla realizzazione dei grandi eventi, in relazione alle opere previste per l'Expo Milano 2015.**

**(\*) Accolto dal Governo**

### **G129**

LEGNINI, ZANDA, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

il reiterato utilizzo improprio da parte del Governo dello strumento dell'ordinanza di protezione civile anche per la realizzazione dei cosiddetti «grandi eventi» prefigura un vero e proprio eccesso di iniziativa legislativa dell'esecutivo in danno della funzione legislativa propria del Parlamento e del bilanciamento dei poteri sancito dalle norme costituzionali;

gli atti adottati in conseguenza dell'ordinanza di protezione civile comprimono, altresì, in modo del tutto inaccettabile, il potere di controllo di legittimità degli atti propri della Corte dei conti;

al fine di evitare contrasti di natura istituzionale e garantire il corretto funzionamento dell'ordinamento, considerato l'uso improprio che è stato fatto in questi ultimi anni dello strumento delle ordinanze di protezione civile, emerge in tutta evidenza la necessità di ricondurre l'utilizzo della stessa esclusivamente all'attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, così come stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

tutto ciò premesso,  
impegna il Governo:

a **garantire che in occasione della preparazione e dello svolgimento di «grandi eventi» il Parlamento approvi, di volta in volta, un apposito disegno di legge, nel quale sia assicurata la massima trasparenza delle opere da realizzare e dei finanziamenti pubblici erogati a tal fine;**

ad adottare le ordinanze di protezione civile solo ed esclusivamente per l'attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, così come stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvedendo conseguentemente, come già previsto dall'atto Senato. 2008, all'abrogazione dell'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

### **G130 (testo 2)**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA  
Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4-*novies*, prevede, ai fini del patto di stabilità, l'equiparazione delle spese sostenute per interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione ai così detti grandi eventi di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con le spese sostenute dalle medesime amministrazioni in attuazione delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

tuttavia, la disposizione che ha riconosciuto l'esenzione dal computo del saldo finanziario delle amministrazioni locali per le spese relative agli stati di emergenza, ovvero l'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, riconosce tale facoltà solo nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità;

l'equiparazione tra grandi eventi e calamità naturali, anche sotto il profilo dell'efficacia del patto di stabilità, appare quantomeno improprio;

per di più, in diverse occasioni, le risorse provenienti dallo Stato rappresentano solo una parte dello sforzo finanziario sopportato dalle amministrazioni locali per far fronte alle conseguenze degli eventi che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza;

anche in occasione dei recenti eventi di dissesto idrogeologico in Sicilia e in Calabria e degli eventi meteorici che hanno colpito le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, le risorse sinora stanziolate dallo Stato rappresentano solo una piccola quota dei danni registrati e degli oneri che le amministrazioni interessate saranno costrette ad affrontare,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative, al fine di consentire **l'integrale esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dalle amministrazioni locali a seguito di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza**, soprattutto con riferimento a quelle spese relative a danni accertati e documentabili.

**(\*) Accolto dal Governo**

### **G1.41 (già emm. 1.41 e 1.42)**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI  
Non posto in votazione (\*)

Il Senato, in sede di esame dall'Atto Senato n. 2071,  
impegna il Governo, in sede di revisione del decreto legislativo n. 152/2006,  
a **confermare la specificità del servizio idrico integrato rispetto al complesso dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;**  
a valutare l'opportunità di **garantire la titolarità delle concessioni di captazione, di derivazione e di accumulo della risorsa idrica per uso potabile, in capo alle istituzioni pubbliche quali organi di governo del servizio idrico integrato.**

---

**(\*) Accolto dal Governo**

#### **G2.0.1 (già em. 2.0.1)**

RIZZI

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è da interpretarsi nel senso che al fine di rimuovere le **cause di ineleggibilità** ivi previste è sufficiente che i soggetti interessati presentino le dimissioni al protocollo dell'ente presso il quale svolgono il proprio ufficio, restando a carico della pubblica amministrazione ricevente l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'eventuale trasmissione delle stesse ad altra amministrazione dalla quale dipenda o sia controllata;

a tal fine, il termine di cinque giorni perché la domanda di dimissioni o aspettativa acquisti comunque efficacia decorre dal giorno dell'acquisizione della stessa al protocollo dell'ente dipendente e dalla medesima data è presunta la contestuale cessazione delle funzioni;

i soggetti pubblici qualificati esplicitamente dalla legge istitutiva come enti, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione non sono in alcun modo assimilabili ad istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;

preso atto che nell'imminente tornata elettorale, come spesso avvenuto in occasione di tornate elettorali precedenti, è verosimile ritenere che si possano ulteriormente verificare contenziosi in merito alle considerazioni precedentemente esposte;

ritenuto che sia indispensabile chiarire la normativa in merito,

impegna il Governo ad emanare, entro quindici giorni dalla data odierna, o comunque in tempo utile per evitare ulteriori contenziosi a partire dalla imminente tornata elettorale, una Circolare Ministeriale recante l'Interpretazione Autentica di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, tenendo conto delle considerazioni esposte nel presente ordine del giorno.

---

**(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione**